

Sentenza 21 giugno 2001

CORSO PER IMMISSIONE IN RUOLO AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI - OBBLIGO SUPERAMENTO ESAMI FINALI - MANCATA PRESENTAZIONE ESAMI FINALI PER ACCERTATA CAUSA FORZA MAGGIORE NON EQUIVALE A MANCATO SUPERAMENTO ESAMI - ILLEGITTIMA DIMISSIONE DAL CORSO PER ASSENZA DOVUTA A PROVVEDIMENTO CAUTELARE DELL'AMMINISTRAZIONE

(TAR Lazio - Sezione I-ter - Presidente Mastrocola C. - Relatore Tosti L.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione I ter) ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9002/95 proposto dal sig. A. D. , rappresentato e difeso dapprima dall'avv. Umberto Maria Giugni e successivamente dal 21 marzo 2000 dall'avv. Filippo Giuseppe Capuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via della Giuliana, n. 72;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del decreto adottato il 15 marzo 1995 e notificato il 13 maggio 1995 con il quale il ricorrente è stato dimesso dal corso per l'immissione in ruolo ed è stato dichiarato cessato dal servizio nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a), e comma 5, del D.L. 325/87, convertito in legge 3/10/1987, n. 402, a decorrere dal 7 dicembre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa ed in particolare le due ordinanze interlocutorie 13266 del 30/12/2000 e 3023 del 5/4/2001 non adempiute dall'amministrazione;

Udita alla pubblica udienza del 21 giugno 2001 la relazione del Consigliere Lucia Tosti;

Udito altresì l'avv. G. Capuzzi per il ricorrente, e De Socio per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, agente ausiliario trattenuto in polizia e frequentatore del corso per l'eventuale immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti di Polizia presso la scuola allievi di Vicenza, impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero lo ha dimesso poiché non aveva potuto sostenere gli esami finali del corso, circostanza equiparata dalla stessa amministrazione al mancato superamento degli stessi, a causa della decretata sospensione dal servizio ai sensi dell'art.9 del DPR 737/1981, essendo egli stato tratto in arresto in esecuzione di provvedimento di custodia cautelare in carcere.

L'interessato chiede l'annullamento dell'atto deducendo i motivi di:

Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 10/10/1986, n. 668, degli artt. 9, 13, 14, 16 e 19 del DPR 737/81, dell'art. 4 del D.L. 325/87, violazione degli artt. 3, 35, 97 e 113 Cost, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento.

L'amministrazione, avendolo considerato quale appartenente ai ruoli, avrebbe dovuto attendere l'esito del procedimento penale, poiché l'eventuale sentenza assolutoria avrebbe comportato la revoca della sospensione.

In ogni caso l'assenza del ricorrente dal corso non sarebbe dipesa da fatto volontario, sicché se la norma che prevede le dimissioni dal corso per l'assente per più di trenta giorni dovesse interpretarsi nel senso prospettato dall'amministrazione, ne deriverebbe la sua possibile illegittimità costituzionale.

Sarebbe ugualmente illegittimo l'aver equiparato al mancato superamento degli esami il fatto che il ricorrente non li abbia potuti sostenere, per causa indipendente dalla sua volontà.

Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha fatto presente che a seguito della notifica della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Vicenza il 2/6/1997, il questore di Vicenza avrebbe attivato ex art. 19 del DPR. 737/81, il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con la nomina del funzionario istruttore, procedimento poi dichiarato estinto con decreto del 10/6/1999, non essendo stato promosso nei 180 giorni dalla conoscenza della sentenza definitiva.

La circostanza starebbe a dimostrare, ad avviso del ricorrente che l'amministrazione avrebbe ritenuto caducato e privo di effetto giuridico l'atto impugnato.

In assenza di difesa dell'amministrazione il tribunale, allo scopo di avere un quadro complessivo ed aggiornato della vicenda ha richiesto e sollecitato la produzione di chiarimenti.

In mancanza di adempimento, la causa è stata comunque posta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2001.

DIRITTO

La questione controversa può essere decisa anche senza i chiarimenti richiesti, che erano diretti per lo più ad acquisire un quadro complessivo dell'azione dell'amministrazione nei confronti del ricorrente, anche in data successiva all'atto impugnato.

Deve darsi per dimostrato, mancando la prova contraria, che l'amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e che lo stesso non si è, tuttavia, concluso con un provvedimento, ma è stato dichiarato estinto per inutile decorso dei termini perentori.

Tale evento, quali che ne fossero i presupposti, non ha comportato dunque alcuna conseguenza sul provvedimento impugnato, anche se allo stato non si è in grado di conoscere se la sospensione, che ha impedito a suo tempo al ricorrente di sostenere gli esami, sia stata revocata o no per effetto della sentenza passata in giudicato, di cui si sconosce l'esito.

In ogni caso, il provvedimento di sospensione si pone nella specie come occasionale presupposto di fatto, estraneo rispetto alle ragioni del provvedimento, rappresentando solo una delle possibili cause non volontarie che avrebbero potuto impedire al ricorrente di sostenere l'esame.

Il ricorrente pertanto, in assenza di prove di segno contrario, deve considerarsi tuttora nella condizione di dimesso dal corso, con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, per effetto del provvedimento impugnato, che è stato adottato in applicazione dell'art.4 lettera a) del D.L. 4 agosto 1987, n. 325.

L'unico motivo per il quale il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio è, infatti, quello dell'equiparazione tra impossibilità di sostenere gli esami e mancato superamento degli stessi.

Ne deriva la non pertinenza, in fatto ed in diritto, di ogni riferimento contenuto nel ricorso, sia alle vicende collegate al provvedimento di sospensione, sia alla diversa fattispecie della dimissione dal corso per assenza protrattasi oltre trenta giorni per qualsiasi motivo, disciplinata dall'art. 4 lett. d) del D.L. citato.

In fatto, il ricorrente ha partecipato, infatti, al corso in qualità di agente ausiliario trattenuto, in forza del combinato disposto dell'art.47, nono comma della legge n. 121 /81 e della legge 8 luglio 1980 n. 343.

Il corso al quale lo stesso era stato ammesso, previsto dall'art.2 del citato decreto legge, avente la durata di quattro mesi, era finalizzato dunque al solo superamento della prova ed alla sua selezione attitudinale ai fini dell'immissione in ruolo, trovandosi già lo stesso incardinato nelle forze di PS, seppure non ancora in posizione di ruolo.

Ora il ricorrente ha partecipato al corso, svoltesi dal giorno 8/8/1994 al 7/12/1994, fino al 18/11/1994, sicché la sua assenza involontaria non si è in ogni caso prolungata oltre i trenta giorni.

In diritto, non era dunque applicabile al ricorrente la norma che si occupa delle dimissioni per assenza dal corso per più di trenta giorni ed in ordine alla quale la Corte costituzionale ha adottato pronuncia di incostituzionalità con sentenza 19/6/1998, n. 212, seppure con riferimento all'assenza dal corso per infermità.

Avendo così limitato la materia del contendere, la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui la stessa non considera causa esimente l'assenza dal corso dovuta alla sospensione dal servizio è carente di rilevanza, poiché la norma sospettata non è stata applicata nella specie, né era in concreto applicabile.

Nel merito il ricorso è fondato.

La previsione secondo la quale sono dimessi dal corso coloro che non superino gli esami finali, infatti, deve essere interpretata in modo tassativo e non può che riferirsi, a meno di non dare adito a dubbi di costituzionalità, superabili tuttavia in via ermeneutica, alle ipotesi in cui gli agenti ausiliari e gli allievi agenti, avendo sostenuto le prove finali, non abbiano in esse riportato una votazione sufficiente.

Nessun elemento testuale, né logico consente di ritenere equiparabile la impossibilità di sostenere le prove, dovuta come nella specie ad un evento che giustifica l'assenza, al mancato superamento delle prove stesse.

Finalità del corso quadrimestrale è, infatti, quella di svolgere una selezione attitudinale di soggetti che abbiano superato senza demerito il secondo anno di servizio in qualità di ausiliari, al fine di un'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Posto che l'assenza dal corso è disciplinata a parte, il mancato superamento degli esami non può che avere una valenza sostanziale, per ragioni di economicità e di coerenza del sistema.

Appare dunque illogica e priva di ragionevolezza la tesi fatta propria dall'amministrazione, secondo la quale l'impedimento a sostenere gli esami dopo un corso la cui durata è comunque sufficiente, equivarrebbe al mancato superamento degli stessi, anche nei casi in cui tale impedimento derivi da determinazioni della stessa amministrazione (nella specie il provvedimento di sospensione cautelare) e sia inoltre geneticamente destinato ad avere un termine certo.

La sospensione dal servizio applicata a suo tempo al ricorrente poteva essere infatti revocata non solo per la conclusione favorevole del procedimento penale (art. 9, quinto comma DPR 737/81), ma anche in caso di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto, ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini.

L'amministrazione, pertanto, non poteva limitarsi ad equiparare l'impossibilità temporanea di sostenere gli esami al mancato superamento degli stessi, ma avrebbe dovuto considerare sospeso

anche l'esito del corso, validamente concluso dal ricorrente, fino alla cessazione della causa di sospensione dal servizio.

Non è dato conoscere al collegio quale sia stato l'ulteriore sviluppo della vicenda, a causa dell'inadempimento dell'amministrazione alla reiterata richiesta istruttoria.

Spetterà dunque all'amministrazione stessa, in sede di riesame e rivalutazione del procedimento, verificare se siano sopravvenuti impedimenti alla conclusione del corso diversi dal provvedimento di sospensione, conosciuti dal ricorrente ed eventualmente non contestati nei termini.

Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto, attesa la fondatezza dei motivi di violazione dell'art. 4 lettera a) del D.L. 325/87 e di illogicità.

Le spese possono essere compensate.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 21 giugno 2001 con l'intervento dei sigg.

Cesare Mastrocola - presidente;

Nicolina Pullano - consigliere;

Lucia Tosti - consigliere estensore.